



Pr-n. 18940
27-12-2018

**Gruppo Consiliare
Insieme per Golfo Aranci**

Golfo Aranci 27 dicembre 2018

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Alla Giunta Comunale

Oggetto: PUNTO D'ORMEGGIO

Avvalendoci delle facoltà concesseci dall'art. 43 del T.U. e dall'art. 20 dello Statuto Comunale interpelliamo questa Amministrazione relativamente alla seguente criticità in essere.

Premesso che

- con Contratto Rep. 2/2013, stipulato in data 16.04.2013, tra le parti Comune di Golfo Aranci e Raggruppamento Temporaneo di Professionisti MarTech S.r.l. con sede legale in Cagliari (Mandataria capogruppo) e Ing. Andrea Ritossa, residente in Cagliari (mandante) è stato affidato l'incarico professionale di "Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di realizzazione di un punto d'ormeggio nel lungomare di Golfo Aranci";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Affari Generali – Contratti n. 03/331 del 03.09.2015 sono state attivate le procedure di gara per l'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 5/2007 e degli artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 03/529 del 03.12.2015 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto all'operatore economico SO.GEN.A. S.r.l. con sede in Via Nizza, 110 – Roma (ausiliata) in avvalimento con l'Impresa Chiofalo Costruzioni S.r.l. con sede in San Filippo del Mela (ME) (ausiliaria)
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 03/36 dell'11.02.2016 il suddetto atto di aggiudicazione è stato reso efficace;
- il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 26.02.2016 al n. 04/2016 di Repertorio;

- in data 29.02.2016 i lavori sono stati consegnati all'operatore economico SO.GEN.A.Srl – avente sede legale in Via Nizza, 110 a Roma ed uffici Amministrativi in Via Domus Noas ad Ossi (SS);
- con nota prot. 5863 del 20.04.2016 è stato adottato il provvedimento temporaneo di sostituzione del Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, assegnando gli incarichi all'Ing. Gian Paolo Ritossa, socio della Martech S.r.l.;
- con Determinazione n. 03/198 del 16.06.2016 è stata liquidata l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale a favore dell'appaltatore
- che con Determinazione n. 03/335 del 27.09.2016 è stato liquidato il Sal n. 1 per un - importo pari ad € 402.000,00 oltre Iva a favore dell'Impresa SO.GEN.A. Srl – Società Generale Appalti di Ossi (SS);
- - che con Determinazione n. 03/418 del 09.11.2016 è stato liquidato il Sal n. 2 per un importo pari ad € 334.300,00 oltre Iva a favore dell'Impresa SO.GEN.A. Srl – Società Generale Appalti di Ossi (SS);
- - che con Determinazione n. 03/38 del 07.02.2017 è stato liquidato il Sal n. 3 per un importo pari ad € 225.180,00 oltre Iva a favore dell'Impresa SO.GEN.A. Srl – Società Generale Appalti di Ossi (SS);
- - che con Determinazione n. 03/197 del 29.05.2017 è stato liquidato il Sal n. 4 per un importo pari ad € 216.100,00 oltre Iva oltre Iva a favore dell'Impresa SO.GEN.A. Srl – Società Generale Appalti di Ossi (SS);
- **che in data 14.04.2017 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori nel quale si è riscontrato come rimanessero da completare alcune lavorazioni quali:**
- completamento del sistema degli ormeggi;
- effettuazione degli interventi finalizzati a conseguire la complanarità dei pontili;
- ultimazione del salpamento dei materiali ancora depositati sul fondale secondo la quantità previste.
- che di conseguenza la D.L. fissava il termine del 10.05.2017 per il completamento di queste lavorazioni, significando, ai sensi dell'art. 199, comma 2, D.P.R. 207/2010, che il mancato rispetto di tale termine avrebbe comportato l'inefficacia dello stesso certificato di ultimazione.
- che con nota della D.L. n°46 del 08.05.2017, con la quale si comunica che nel sopralluogo del giorno tre dello stesso mese, presente il collaudatore, si riscontrava come non fossero stati ancora realizzati i lavori ordinati con il verbale di ultimazione segnalando la conseguenza del mancato adempimento alla richiesta della D.L.
- Visto il collaudo parziale dei lavori in data 16.06.2017 che condizionava l'emissione del certificato finale di collaudo all'ultimazione delle opere e ribadiva le lavorazioni mancanti come da Certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.04.2018;

Visti altresì

l'Ordine di Servizio n°9 del 27.02.2018 con il quale si ordinava all'Impresa, dettandone le modalità, l'intervento di ripristino della sicurezza dei pontili a seguito delle mareggiate dei giorni 5-8.01.2018 per un importo di € 27.730,00 e per il quale l'impresa firmava con riserva;

- l'Ordine di servizio n° 10 del 27.02.2018 con il quale si ordinava all'Impresa, dettandone le modalità, gli interventi migliorativi tesi a scongiurare il ripetersi dei danni da eventi eccezionali per un importo di € 31.800,00; altresì tale Ordine di Servizio riportava, su espressa richiesta dell'Impresa, i termini secondo i quali si sarebbe andata a chiudere la contabilità finale riportando le detrazioni per penalità e lavori non eseguiti e le somme

riconoscibili per lavori eseguiti e non contrattualmente previsti. L'Impresa firmava lo stesso Ordine di Servizio con riserva;

- l'Ordine di servizio n° 11 della D.L. del 13.03.2018 con il quale all'Impresa veniva ordinato di inviare entro 3 gg il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori previsti negli Ordini di Servizio n°9 e 10, ravvisando, in caso di mancato recepimento, i termini per configurare gravi irregolarità e grave ritardo ai sensi della vigente normativa sui Lavori Pubblici. L'Impresa firmava lo stesso Ordine di Servizio con riserva;
- la nota n° 75 della D.L. del 26.03.2018 che convocava ai sensi dell'art. 136 comma 5 l'Impresa per un sopralluogo in contraddittorio per verificare gli esiti delle intimazioni impartite;
- il verbale di verifica in contraddittorio tra D.L. ed Impresa Appaltatrice del giorno 30.03.2018 nel quale oltre a confermare il permanere delle mancanze già segnalate con il verbale di ultimazione dei lavori e confermate in sede di collaudo parziale, si evidenziavano per ogni singolo pontile i danni dovuti alla negligenza dell'Impresa;
- la nota n° 77 della D.L. del 30.03.2018 con la quale, visti gli esiti del sopralluogo dello stesso giorno, si assegnavano ulteriori 10 giorni per le lavorazioni mancanti ai sensi del comma 4 dell'art. 136 del D.Lgs 163/06 convocando l'Impresa per il giorno 10.04.2018 per la verifica in contraddittorio degli esiti delle intimazioni impartite;
- la nota n° 78 della D.L. in data 10.04.2018 che, nel trasmettere il verbale del sopralluogo effettuato nello stesso giorno, firmato con riserva dall'Impresa, segnalava il mancato intervento della stessa per adempiere a quanto disposto con la nota n° 77 della D.L. ai sensi del comma 4 dell'art. 136 del D.Lgs 163/06 e pertanto la D.L. confermava la necessità di dover procedere nei confronti dell'Impresa gravemente inadempiente ai sensi del suddetto articolo di legge
- Richiamata la Relazione in data 08.10.2018, prot. n. 14785, con la quale il RUP, esperito il procedimento previsto dall'art. 136 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, faceva pervenire ai sensi dello stesso articolo, la proposta di risoluzione del contratto in quanto l'impresa appaltatrice non ha ottemperato alle direttive emanate dal Direttore dei lavori con Ordini di Servizio n. 9 -10 e 11

Preso atto

- che come si evince dalla sopracitata Relazione del R.U.P., lo stesso ritiene di dover posticipare l'esatta quantificazione dei danni cagionati dall'Impresa Appaltatrice a seguito del completamento dei lavori residuali in danno alla stessa, al fine di completare l'opera;
- che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;
- che è chiaro il negligente comportamento dell'Impresa fin qui tenuto ed il persistente inadempimento è tale da compromettere irrimediabilmente la buona riuscita dei lavori

VISTO

- La richiesta di risoluzione per grave inadempimento e grave ritardo, del contratto di appalto Rep. N. 04/2016 del 26.02.2016 dei lavori di realizzazione del punto d'ormeggio nel lungomare di Golfo Aranci stipulato con la ditta aggiudicataria SO.GEN.A. Srl avente sede legale in Via Nizza, 110 a Roma ed uffici Amministrativi in Via Domus Noas ad Ossi (SS);
- Il ricorso ex art. 700 c.p.c. del 19.11.2018 proposto dalla SO.GEN.A. S.r.l. nanti il Tribunale di Tempio Pausania. per la sospensione dell'efficacia della Determinazione n. 03/309 del 08.10.2018 di risoluzione del contratto d'appalto del 26.02.2016 e dell'incameramento della polizza fideiussoria;

CHIEDIAMO

- Se sono stati valutati eventuali errori nella progettazione;
- Le motivazioni che hanno portato ad indire ed aggiudicare comunque una gara per la concessione della gestione del punto d'ormeggio, nonostante il collaudo provvisorio;
- Se è stata fatta una valutazione tecnica sui danni conseguenti alla mareggiata del 29/10/2018 e se possono essere ricondotti anch'essi ad errori di progettazione e/o realizzazione della struttura;
- Se il concessionario, la SEA COMPANY S.r.l., ha ottemperato al versamento dei canoni 2017/2018 o se ha ufficializzato contestazioni verso il Comune;

Restiamo in attesa di riscontro ringraziando per la cortese collaborazione.




